



Guzzi; il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Sabrina D'Alesio, l'avv. Rosario Chiriano, l'avv. Vincenzo Arcidiacono per delega dell'avv. Giuseppe Capogreco e l'avv. Silvana Aversa.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

### **F A T T O**

Con atto di citazione depositato il 18 aprile 2008, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte della Corte di conti ha convenuto in giudizio i sigg.ri P Onofrio, T Rosario, S Vladimiro e N Rosario Elia per ivi sentirli condannare in favore del Comune di XX al risarcimento del danno erariale di €31.841,71.

L'Organo requirente evidenzia che con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 20 febbraio 1984 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento e di completamento dell'acquedotto e della rete idrica comunale redatto dall'ing. Rosario N per una spesa complessiva di Lire 100.000.000.

A detto progetto veniva apportata una variante come da apposita perizia suppletiva approvata dalla Giunta comunale di XX con la deliberazione n. 101 del 10 settembre 1985.

Con altra deliberazione del Consiglio comunale, precisamente la n. 66 del 16 gennaio 1990, integrata con la deliberazione consiliare n. 3 in data 31 gennaio 1991, veniva approvato il progetto dei lavori di realizzazione della strada interpoderale denominata "Muraglio" anch'esso ammontante a Lire 1000.000.000.

In base a quanto accertato in sede istruttoria, al momento dell'inizio dei lavori relativi ai predetti progetti, rispettivamente il 5 dicembre 1984 e il 20 giugno 1991, il Comune procedeva alla occupazione di aree di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, che con nota del 12 maggio 1992 a firma dell'avv. Sandro Scoppa all'uopo incaricato lamentava l'irreversibile quanto illegittima trasformazione dei suoli in quanto compiuta in assenza di qualsiasi titolo legittimante.

Citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro con atto del 26 maggio 1992, con sentenza n. 2560 del 22 ottobre 2005 il Comune veniva condannato a risarcire il danno subito dall'ente proprietario per "€ 7.566,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ed € 7.438,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria" (cfr pag. 3 dell'atto di citazione).

Si procedeva così al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio per complessivi euro 31.841,71 con deliberazione consiliare n. 21 del 21 luglio 2007 e tale importo costituirebbe secondo la Procura regionale costituirebbe il danno erariale da imputare agli odierni convenuti e tra questi da ripartire "in parti uguali" (cfr. pag. 14 atto di citazione), in quanto con condotta omissiva connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave avrebbero disatteso agli obblighi di servizio derivanti dei rispettivi uffici di sindaco pro-tempore per i sigg.ri P e T e di direttore dei lavori delle predette opere per i sigg.ri S e N, consentendo così l'occupazione dei terreni di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Squillace in assenza dell'originario decreto di occupazione temporanea o di urgenza e del successivo decreto di espropriazione per pubblica utilità.

Con memoria depositata il 23 luglio 2009 e con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Capogreco si è costituito il convenuto N Rosario Elia

Il legale ha in via pregiudiziale eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto assolutamente generica in ordine alla contestazione dei fatti, alla illiceità della condotta e alla esistenza e concretezza del danno; in via preliminare ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria.

Nel merito, il difensore ha rivendicato la più completa estraneità del convenuto ai fatti di causa.

A tal proposito, facendo riferimento alla sentenza di condanna emessa in favore dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dal Tribunale di Catanzaro, ha sostenuto che detta pronuncia fa riferimento alla illegittima occupazione ed alla illecita irreversibile trasformazione di suoli privati per il rifacimento di una strada pubblica e per la realizzazione di una villa giardino, ossia di opere rispetto alle quali il convenuto N non ha svolto alcun ruolo; il professionista è stato

invece incaricato per la progettazione e la relativa direzione dei lavori di rifacimento della rete idrica comunale, cioè di un'opera da cui non è derivato alcun danno erariale.

Con memoria depositata l'11 settembre 2009 a firma dell'avv. Silvana Aversa si è costituito il convenuto S Vladimiro.

Il legale ha innanzi tutto chiarito che la sentenza del giudice civile ha individuato le aree e le relative particelle catastali oggetto dell'illegittima occupazione e tra queste risulta esserci quella denominata "Calopassi", iscritta alla partita 586 e alle particelle 115 e 116 su cui è stata realizzata una villa giardino pubblico denominata "Maria SS delle Grazie", ma rispetto a tale opera nessun apporto causale vi sarebbe stato da parte del S, che invece vedrebbe la esclusiva responsabilità del T, sindaco all'epoca dei fatti, e del N, direttore dei lavori.

Quanto alla occupazione dell'altra area individuata dalla sentenza civile denominata "Aricelli", il legale, pur riconoscendo che l'occupazione del sedime privato è avvenuta in esecuzione dell'opera pubblica progettata e diretta dal S per la realizzazione della strada interpodereale "Muraglio", ha sostenuto che il proprio assistito ha sempre agito in perfetta buona fede come peraltro dimostra il danno assolutamente irrisorio di euro 319,35 subito dal Comune, per cui l'assenza di colpa grave priverebbe di giuridico fondamento la contestazione erariale rivolta a suo carico.

Il convenuto P Onofrio si è anch'egli costituito con il patrocinio dell'avv. Silvana Aversa e con una memoria depositata l'11 settembre 2009.

A suo favore, dopo aver precisato che dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro discendono due distinti risarcimenti danni per altrettante fattispecie espropriative, il legale ha evidenziato quanto alla occupazione del terreno denominato "Calopassi" che i lavori si sono svolti con la direzione dell'ing. N e sotto la sindacatura del convenuto T, dunque nessun apporto causale potrebbe configurarsi nei confronti del P.

Riguardo alla occupazione del terreno denominato "Aricelli" ad opera dei lavori per il rifacimento della strada interpodereale "Muraglio", il legale, pur riconoscendo che detta occupazione si è

compiuta quando il P era sindaco, ha tuttavia rimarcato che l'entità del danno riconducibile a tale fatto è di soli euro 319,35, un importo tanto esiguo da indurlo a sostenere, al pari di quanto fatto a favore del convenuto S, che nella condotta del sindaco non rileva l'elemento soggettivo della colpa grave.

Il convenuto T Rosario si è costituito con il ministero dell'avv. Rosario Chiriano la cui memoria difensiva è stata depositata il 14 settembre 2009.

Il legale ha eccepito la prescrizione quinquennale e nel merito ha sostenuto che l'intervento espropriativo che si è consumato sotto la sindacatura del T è relativo alla realizzazione di una villa giardino, così definita nella sentenza del giudice civile, un'opera che in realtà è consistita nella semplice pavimentazione di una ridottissima area antistante una fontana pubblica realizzata a margine dei lavori di rifacimento della fatiscente rete idrica comunale ed è stata effettuata nella più totale inconsapevolezza di occupare un'area privata.

Conseguentemente, nessuna contestazione per omissione gravemente colposa si può configurare nei confronti del convenuto al quale lo stesso Istituto Diocesano non ha mai rivolto alcuna rimostranza prima della citazione in giudizio del Comune di XX, peraltro avvenuta a distanza di ben sette anni dalla realizzazione dell'intervento espropriativo.

Nel corso dell'odierno dibattimento, il rappresentante del Pubblico Ministero, respinte le eccezioni formulate dai convenuti, ha ribadito la sussistenza degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa a carico di tutti i convenuti, nei confronti dei quali ha dunque insistito per l'integrale accoglimento della domanda.

L'avv. R. Chiriano, nel riportarsi alle difese in atti, ha sostenuto l'assenza di qualsiasi responsabilità a carico del sindaco T, non essendo possibile configurabile alcun nesso di causalità tra la condotta e l'evento danno dedotto in giudizio.

L'avv. V. Arcidiacono ha ribadito quanto già sostenuto in sede di costituzione in giudizio e cioè che la direzione dei lavori svolta dal N ha riguardato tutt'altro intervento rispetto ai lavori di rifacimento

del giardino pubblico all'origine della irreversibile trasformazione del suolo altrui, ciò secondo il legale risulta inequivocabilmente dalla sentenza del giudice civile e renderebbe all'evidenza nullo l'atto di citazione nei confronti dell'interessato.

L'avv. S. Aversa, dopo aver particolarmente insistito sull'errore in cui sarebbe incorsa la Procura regionale a pagina 3 dell'atto di citazione riguardo alla quantificazione del danno, ha messo in risalto l'esiguità del risarcimento che il Comune di XX ha dovuto subire in favore dell'Istituto Diocesano a causa dei lavori di rifacimento della strada comunale "Muraglio", risarcimento conseguente ad un illecito di così minima entità da non poter configurare gli estremi della colpa grave tanto nella condotta del P quanto in quella del S.

Dichiarato chiuso il dibattimento, la causa è stata ritenuta per la decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**I.** In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento formulata dai sigg.ri T Rosario e N Rosario Elia.

Al riguardo, fermo restando il principio generale posto dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite con la sentenza n. 7/QM del 24 maggio 2000, a tenore del quale l'azione risarcitoria deve sempre basarsi su un pregiudizio economicamente valutabile, osserva il Collegio che nel caso di danno indiretto qual è quello oggetto del presente giudizio, la questione della decorrenza del termine prescrizione è stata affrontata sempre dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 3/2003/Q.M. del 30 ottobre 2002 – 15 gennaio 2003, in cui si è affermato che quando il danno deriva da una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, il *dies a quo* della prescrizione coincide con il passaggio in giudicato della pronuncia risarcitoria, giacchè è da quel momento che il debito diviene certo liquido ed esigibile.

Nel caso di specie risulta che la sentenza n. 2560/2005 del Tribunale di Catanzaro di condanna al risarcimento del danno subito dall'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Catanzaro e

Squillace, è stata pubblicata il 22 ottobre 2005 e non risultando appellata deve ritenersi passata in giudicato per decorrenza dei termini nel mese di dicembre 2006, di tal che risulta tempestivamente esercitata l'azione risarcitoria della Procura regionale ove si consideri che l'invito a dedurre e l'atto di citazione sono stati rispettivamente notificati il 10 marzo 2008 e il 19 febbraio 2009 al sig. T e il 22 dicembre 2007 e il 3 novembre 2008 al sig. N.

L'eccezione deve essere pertanto respinta.

**I.1** Come evidenziato in narrativa, con la memoria di costituzione in atti l'ing. N ha inteso formulare un'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, che a suo dire sarebbe degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa sia sotto il profilo soggettivo della colpa grave che oggettivo del danno.

A ben guardare, però, l'eccezione non rileva in via pregiudiziale ma attiene al merito della controversia, in quanto ruota intorno alla deduzione difensiva secondo la quale il N nessuna parte avrebbe avuto nella direzione dei lavori per la costruzione del "giardino pubblico", da cui è derivato il danno da illecita espropriazione; al merito pertanto si rinvia per la delibazione di siffatta questione.

**II** Nel merito occorre sin d'ora affermare che il Comune di XX, che con la deliberazione consiliare n. 21 del 21 luglio 2007 ha riconosciuto il debito emergente dalla predetta sentenza 2560/2005, ha senz'altro subito un danno erariale per via dei maggiori oneri derivanti dall'illegittimo esproprio compiuto sui terreni di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

Ciò posto e nel riservare al prosieguo la quantificazione del danno da addebitare ai convenuti eventualmente ritenuti responsabili, al fine di ricondurre al loro corretto ambito sia la *causa petendi* che il *petitum* dell'odierno giudizio e per delineare l'esistenza del nesso di causalità tra le condotte omissive censurate nel libello introduttivo e l'asserito danno erariale, ritiene il Collegio di dover preliminarmente chiarire che con la sua citazione la Procura regionale ha introdotto due vicende di acquisizione usurpativa che nulla hanno in comune se non il fatto di essere state entrambe

all'origine di un danno aquiliano nei confronti di un unico proprietario, l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, che a sua volta ha agito contro il Comune di XX con un'unica citazione del 30 maggio 1992, ottenendo sì una sola pronuncia risarcitoria ma per due distinte poste di danno: *“euro 128,33 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1991 all'effettivo soddisfo per quanto attiene le particelle n. 164 e 287”* ed *“euro 7.438,17 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1987 fino al soddisfo per quanto attiene le particelle 115 e 116 nonché il reliquato”* (cfr. dispositivo sentenza n. 2560/2005 del Tribunale ordinario di Catanzaro).

Orbene, dalla esposizione in diritto della sentenza civile nonché dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla relazione di consulenza tecnica dell'ing. Rossella Greco (C.T.U. nella causa intentata dal predetto Istituto), risulta che le particelle catastali n. 164 e 287 fanno riferimento ad aree occupate in esito ai lavori di rifacimento della strada comunale interpodere denominata *“Muraglio”*, iniziati il 20 giugno 1991 ed ultimati il 22 novembre dello stesso anno mentre era sindaco il sig. P Onofrio e sotto la direzione del geom. S Vladimiro; le particelle n. 115 e 116 e il cosiddetto *“reliquato”* (pari 134 mq. secondo la predetta relazione tecnica) attengono, invece, all'intervento per la realizzazione di un *“giardino pubblico”*, inaugurato *“nell'agosto del 1987 a seguito di lavori iniziati pochi mesi prima”* (cfr. consulenza tecnica ing. R. Greco) quando era sindaco il sig. Rosario T e direttore dei lavori l'ing. Rosario Elia N.

A fronte di due distinte quanto nel tempo lontane vicende espropriative, che con le loro peculiarità e la diversità dei soggetti coinvolti rendono per un verso incomprensibile il motivo per cui parte attrice abbia chiesto la ripartizione *“in parti uguali tra i presunti responsabili”* di tutto l'asserito danno erariale ammontante ad euro 31.841,71 (che è, come già anticipato, la risultante delle obbligazioni risarcitorie riconosciute dal Comune di XX in relazione a differenti fattispecie emergenti dalla sentenza n. 2560/2005), mentre per altro dimostrano l'errore in cui è incorsa la Procura regionale a pag. 3 dell'atto di citazione relativamente alla quantificazione del danno, il Collegio, non può che procedere a differenti trattazioni e pervenire ad altrettanto diverse

conclusioni nel modo di seguito spiegato.

**II.1** Quanto al primo intervento riguardante il rifacimento della strada interpodereale denominata “Muraglio”, la cui collocazione temporale è compresa tra il giugno 1991 e il novembre 1991, non vi è dubbio essersi trattato di un’opera realizzata sotto la sindacatura del convenuto P, in esecuzione di un progetto redatto dal geometra S ed approvato dal Consiglio comunale di XX con la deliberazione n. 66 del 16 novembre 1990 e diretta dallo stesso professionista, come dimostrato dal verbale di consegna dei lavori sottoscritto il 20 giugno 1991.

La realizzazione di detta strada ha comportato l’occupazione usurpativa per 350 mq. di un’area di proprietà privata e da ciò è derivato un danno che il Comune ha dovuto riconoscere nella misura di euro 128,33 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1987 fino al soddisfo per complessivi euro 319,35 (*cf.* attestazione in data 28 giugno 2007 del responsabile Servizio finanziario in atti), e tuttavia questo giudice non ritiene di ravvisare gli estremi della responsabilità amministrativa sia nei confronti del sindaco che riguardo al direttore dei lavori.

Per ciò che attiene la posizione del P, alla luce di un progetto esecutivo il cui quadro economico di Lire 100.000.000 non prevedeva alcuna spesa per espropri (si veda sul punto la deliberazione consiliare n. 66/1990) e in presenza di un direttore dei lavori che ha disimpegnato il relativo incarico senza formulare riserve o rilievi di sorta, come dimostrano i due stati di avanzamento, lo stato finale ed il certificato di ultimazione lavori del 22 novembre 1991 in atti, il Collegio non ravvisa alcun elemento che lo induca a configurare una condotta omissiva connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave, non potendo all’evidenza ritenere che spettasse al sindaco il dovere di servizio di accertare, individuandone la consistenza e redigendo il relativo piano particellare, i terreni privati eventualmente interessati all’espropriazione per pubblica utilità.

Ad analoga conclusione occorre pervenire sebbene con diversa argomentazione per ciò che attiene la posizione del convenuto S, nei confronti del quale e delle funzioni di direttore dei lavori dallo stesso esercitate, non pare possano nutrirsi dubbi sulla giurisdizione (invero non contestata dagli

interessati) di questo giudice alla luce della ormai consolidata giurisprudenza regolatrice della Suprema Corte di Cassazione (*ex plurimis* Cass. Sez. Un. 20 marzo 2008, n. 7446, id. 25 gennaio 2006 n. 1377 e 13 gennaio 2003, n. 340).

A suo favore risulta dirimente non tanto l'esiguità dell'importo oggetto della pronuncia risarcitoria emessa dal giudice civile, quanto l'estensione dell'area usurpata all'Istituto Diocesano, una superficie di 350 mq, che per quanto in assoluto rappresenti un'entità immobiliare di ragguardevole estensione, è invece da ritenersi tutt'altro che rilevante se vista nel quadro dell'intervento di rifacimento della strada interpodereale "Muraglio", ossia di un'opera che si estendeva lungo più particelle catastali (*cf.* planimetria in atti) e soprattutto per un chilometro e trecentonovantuno metri lineari (*cf.* capitolato di appalto in atti).

Stando così le cose e soprattutto considerando il confronto tra la superficie di 350 mq quale risultante delle porzioni usurpate ai due appezzamenti interessati dall'intervento e quella totale, ben maggiore, su cui si estendono le medesime aree contrassegnate al N.C.T., precisamente 12.070 mq per la particella 164 e 1.020 mq per la particella n. 287 (*cf.* relazione di consulenza tecnica dell'ing. Rossella Greco), il Collegio è dell'avviso che le parti di terreno privato illecitamente trasformate non possono rappresentare entità immobiliari tali da giustificare una censura di grave quanto inescusabile negligenza professionale nei confronti del S, al quale non gli si può pertanto imputare alcuna responsabilità per la condotta osservata nell'esecuzione dei compiti di direttore dei lavori e nell'adempimento degli obblighi di servizio da essi derivanti.

**II.2** Non altrettanto si può invece affermare a favore dell'ing. Rosario Elia

N.

Come già riportato in narrativa, il convenuto si è difeso dalle contestazioni rivoltegli dalla Procura regionale sostenendo la più assoluta estraneità ai fatti di causa, in merito ai quali ha invocato l'inesistenza del nesso di causalità tra la condotta osservata nell'esercizio delle funzioni di direttore dei lavori incaricato dal Comune di XX e l'evento danno dedotto in citazione.

A questo riguardo l'ing. N ha in particolare fatto riferimento alla sentenza civile n. 2560/2005, nella quale si afferma che le aree di proprietà dell'Istituto Diocesano sono state illegittimamente occupate per realizzare una "strada comunale" e una "villa giardino", ossia opere che a suo dire sono assolutamente estranee all'attività che ha svolto in favore del Comune.

La deduzione difensiva è senz'altro incontestabile per ciò che attiene la strada comunale, che come abbiamo già evidenziato è stata realizzata su progetto e con la direzione lavori del geom. S, ma è tutt'altro che condivisibile riguardo all'intervento per la costruzione della "villa giardino".

Dalla documentazione in atti emerge che, in effetti, l'ing. N è stato direttore dei lavori per il rifacimento e il completamento dell'acquedotto comunale – rete idrica e fognante, il cui progetto dallo stesso redatto è stato approvato dal Consiglio Comunale di XX con la deliberazione n. 1 del 20 febbraio 1984.

Sembrirebbe, quindi, che i lavori di rifacimento della rete idrica nulla hanno in comune con la realizzazione della "villa giardino" - opera così detta dal giudice civile nella sentenza n. 2560/2005 che ha mutuato la denominazione contenuta nella citazione per danni del 26 maggio 1992 e nella consulenza dell'ing. Rossella Greco – ma in realtà così non stanno le cose.

Dalla relazione tecnica del progetto esecutivo a firma dell'ing. N si evince che l'intervento riguarda più esattamente il *"completamento della rete idrica con ripristino Maria S.S. Delle Grazie"* e presenta un quadro economico, fatto proprio dal Consiglio comunale con la predetta delibera di approvazione n. 1/1984, di Lire 100.000.000 di cui Lire 72.000.000 a base d'asta; di questi ultimi, Lire 48.000.000 rappresentavano la stima dei lavori a misura per la rete idrica, mentre Lire 24.000.000 attenevano a lavori a corpo per Maria S.S. delle Grazie, per i quali la relazione tecnica spiega che l'intendimento del Comune è quello di *"procedere ad un recupero idrico dell'antica fontana e dell'annessa rete"*, per cui sono previste *"opere idrauliche in galleria, condotta pozzetti, saracinesche e rubinetteria, inoltre dopo gli inevitabili scavi tutta la zona sarà ripristinata a verde pubblico attrezzato"*

Orbene, la realizzazione dell'area adibita verde pubblico attrezzato illustrata dal N nella sua relazione tecnica e quella riguardante la villa giardino di cui si parla nella citazione per danni dell'Istituto Diocesano e nella sentenza civile n. 2560/2005 rappresentano il medesimo intervento, che ha interessato una superficie di 556 mq dislocati lungo le particelle catastali n. 115 e n. 116 di proprietà dell'ente religioso (*cf.* consulenza ing. R. Greco) e che trova riscontro nelle tavole planimetriche di recupero redatte dallo stesso N ed allegate alla relazione tecnica del progetto esecutivo, tavole che riportano il disegno e la descrizione dell'intervento comprendente il consolidamento del muro esistente in pietrame, la pavimentazione dell'area antistante la fontana in piastrelle e la illuminazione dell'intero sito mediante il posizionamento degli appositi pali, manufatti e strutture tutte visibili nelle recenti foto che riproducono il luogo e che risultano allegate sub 7) alla memoria di costituzione del convenuto Rosario T.

Se dunque l'intervento di ripristino dell'area Maria S.S. delle Grazie è stato realizzato nel quadro del progetto esecutivo per il rifacimento della rete idrica comunale su progetto e con la direzione dei lavori svolta dall'ing. N e se da detto intervento è derivata l'irreversibile trasformazione di un suolo privato, con un lavoro a corpo che ha interessato una superficie di ben 556 mq, senza che però il professionista la individuasse come area da occupare e la inserisse in un regolare un piano particellare di esproprio (assente tra gli allegati progettuali per come elencati dallo stesso N sul frontespizio della relazione tecnica) così da consentire al Comune di provvedere agli adempimenti di sua competenza, ne consegue che il convenuto ha disimpegnato le funzioni di direttore dei lavori con un riprovevole grado di diligenza professionale senz'altro riconducibile alla colpa grave e quindi con una condotta che a questa guisa è senz'altro fonte del pregiudizio subito dai proprietari ablati e parimenti causa del danno erariale oggetto del presente giudizio.

L'accertata responsabilità amministrativa del N esclude quella del sindaco Rosario T, a favore del quale non si può che coerentemente richiamare le considerazioni svolte riguardo al sig. P.

**III.** Una volta riconosciuta la responsabilità del sig. Rosario Elia N, spetta al Collegio di

quantificare il danno da addebitargli

Sul punto, posto che per come statuito nella sentenza risarcitoria n. 2560/2005 e attestato dal responsabile del Servizio finanziario del Comune di XX (certificato del 29 giugno 2007 in atti), l'importo che l'ente locale ha dovuto pagare all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero è stato di euro 7.438,17 per sorte capitale, euro 8.408,00 per interessi legali ed euro 14.886,01 per rivalutazione monetaria, per cui, considerando esclusivamente le spese per accessori, euro 23.294,01 (euro 8.408,00 + euro 14.885,01) e sommando le spese e le competenze di giudizio, euro 8.228,35, il danno erariale subito dal Comune e rilevante ai nostri fini ammonta a complessivi euro 31.522,36.

Su tale danno il Collegio intende tuttavia fare uso del potere riduttivo previsto dall'art. 52, comma 2, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, in quanto occorre da un lato considerare che l'importo di euro 8.228,35 relativo alle spese del giudizio civile attiene anche alla fattispecie espropriativa per la realizzazione della strada interpoderale "Muraglio", sulla quale il N non ha però alcuna responsabilità, per cui detto importo va ridotto della metà e dunque rideterminato in euro 4.114,17; sotto altro profilo, la riduzione va esercitata anche con riferimento al danno erariale riguardante gli accessori, ciò in considerazione della notevole durata del processo civile che si è svolto dinanzi al Tribunale di Catanzaro, avviato con una citazione notificata il 30 maggio 1992 e portato a termine tredici anni dopo con la sentenza n. 2560/200, per cui l'importo di euro 23.294,01 va equamente ridotto del trenta per cento e così rideterminato in euro 16.305,81.

Il danno da ascrivere alla responsabilità del N, senz'altro rientrante nei limiti del *petitum* per come risultante dagli atti di causa e dagli elementi di prova che questo giudice ha valutato secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), è pertanto di euro 20.419,98.

**IV.** Dovendo invece prosciogliere nel merito tutti gli altri convenuti, vanno regolate le relative spese, che per onorari, diritti e bolli si liquidano in euro 839,86 in favore del sig. Rosario T, euro 597,24 in favore del sig. Vladimiro S ed euro 611,86 in favore del sig. P Onofrio.

Nei termini che precedono e secondo quanto statuito nel dispositivo che segue, deve essere dunque accolta la domanda risarcitoria formulata dalla Procura regionale nell'interesse del Comune di XX.

**P . Q. M**

La Sezione, definitivamente pronunciando,

**RESPINGE** l'atto di citazione nei confronti dei sigg.ri **P Onofrio, T Rosario e S Vladimiro**, in favore dei quali le spese legali vengono liquidate come in parte motiva.

**ACCOGLIE** l'atto di citazione nei confronti del sig. **N Rosario Elia** e per l'effetto lo condanna a risarcire il danno subito dal Comune di XX che si liquida in euro 20.419,98.

Tale importo dovrà inoltre essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua e secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla data degli esborsi illeciti e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre ancora agli interessi legali da quest'ultima data e fino al soddisfo del credito esecutivamente vantato.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro \* 781,70 \* \* settecentoottantuno/70 \*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009

**IL GIUDICE ESTENSORE**

**f.to Domenico Guzzi**

**IL PRESIDENTE**

**f.to Maria Teresa Arganelli**

Depositata il 05/11/2009

**IL DIRIGENTE**

f.to Il Direttore della Segreteria

Mario Presentino